



Il Segretario Generale

Catanzaro, 05/02/2011

Pagine trasmesse compresa la presente 5

FRONTESPIZIO FAX

Alla cortese attenzione di NICOLETTA GRIECO

Da 0961/741121

Cara Nicoletta ti invio la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che conferma il decreto e conferma che abbiamo vinto per la seconda volta.

Bruno

Salita Piazza Roma, 11
88100 CATANZARO
0961/743293 fax 0961/741121
fp@cgilez.org

SENT. 63/11CRON. 439/11REP. //R.G. 1033/10

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

- Sezione Lavoro e Presidenza -

loquio
Licenza di discussione
02-02-11

Data del deposito:
02-02-11

OGGETTO
Art. 28 legge
di Opposizione

Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice del Lavoro, dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza di discussione del 02.02.11, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero n. 1033 del R.G. sezione lavoro dell'anno 2010, avente ad oggetto opposizione al decreto del 7.09.10, R.G. 781/2010 del Tribunale di Lamezia Terme

tra

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80184430587, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, C.F. 80004580793, presso i cui uffici, in via G. Da Fiore n. 34, è elettivamente domiciliato;

- *ricorrente* -

e

F.P. - CGIL, C.F.: 92028310791, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*, F. P. - CISL, C.F.: 97025280799, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*; UIL - Pubblica Amministrazione, C.F.: 95070810650, in pers. del Segretario Provinciale di Catanzaro *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, via Adda n. 31, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Molinaro, ma rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Colabrazzo, in forza di procura a margine della memoria di costituzione;

- *Resistenti* -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24.09.10, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto n. 781/2010, che aveva dichiarato parzialmente antisindacale il suo comportamento, per aver proceduto a riorganizzare gli uffici senza dar corso alle procedure di concertazione e consultazione sindacale, previste dal CCNL di categoria.

A fondamento della domanda di annullamento o revoca parziale del decreto, parte ricorrente sosteneva, in particolare, l'applicabilità diretta dell'art. 40 d.lgs. 150/09 e la sufficienza della mera consultazione nella predisposizione di un diverso modello organizzativo.

Si costituivano le rappresentanze sindacali chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ex art. 28 L. 300/70.

La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.

Il d.lgs. 150/2009 limita l'ambito delle materie destinate alla contrattazione collettiva, comportando una sostanziale revisione del sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego.

La piena applicazione di tale disciplina, tuttavia, secondo quanto previsto nell'iter temporale di cui all'art. 65 dello stesso decreto, e come ormai ribadito da giurisprudenza costante, è subordinata alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi (cfr. Trib Torino 02.04.10; Trib. Salerno 18.07.10, Trib. Trieste 05.10.10).

Così, mentre i contratti collettivi integrativi hanno perso efficacia dal 01.01.11 e quelli per il Comparto Regioni dal 31.01.11, quelli per le Autonomie locali perderanno efficacia dal 31.12.12; i contratti collettivi nazionali, invece, resteranno in vigore fino alla scadenza prevista.

Pertanto, le norme del decreto riguardanti la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi

stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 150/09 e non a quelli stipulati anteriormente.

Nel caso in esame, poiché ancora non si era proceduto all'adeguamento del contratto integrativo Giustizia, nell'emanazione degli atti relativi all'organizzazione degli uffici il Dirigente ed il Presidente del Tribunale avrebbero dovuto procedere alla consultazione e alla concertazione sindacale.

L'inosservanza degli obblighi di concertazione costituisce un comportamento antisindacale in quanto lede una delle prerogative più tipiche delle organizzazioni sindacali, vale a dire l'interlocuzione sul procedimento al fine di verificare la correttezza dell'operato del datore di lavoro rispetto all'interesse collettivo di tutti i lavoratori.

Inoltre, relativamente alla presunta condotta antisindacale, nella stessa memoria di parte ricorrente si riconosce che la rotazione del personale ha effettivamente inciso sul carico di lavoro e pertanto la mancata concertazione ha provocato la violazione delle prerogative sindacali.

Tale riorganizzazione non avrebbe dovuto essere oggetto di un obbligo di informativa da parte degli uffici dirigenziali; obbligo comunque nel caso di specie non ottemperato.

Appare, quindi, evidente la condotta antisindacale posta in essere in violazione del contratto collettivo di comparto ed integrativo vigente.

Procedendo alla riorganizzazione degli uffici ed incidendo sulla distribuzione del carico di lavoro in maniera decisiva e non temporanea sia dal punto di vista prettamente retributivo che da quello meramente logistico, era necessario procedere alla concertazione o alla consultazione delle rappresentanze sindacali.

Per tali motivi la domanda va rigettata con compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni giuridiche affrontate.



P.Q.M.


Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- 2) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Lamezia Terme

il 02 febbraio 2011

IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Depositato in Cancelleria il 02 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

Giovanna Giampa
